

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1974

Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Gli insegnanti elementari di ruolo, distaccati dal 1960-1963 presso le scuole di polizia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (art. 8), furono, a domanda, collocati fuori ruolo permanentemente, per cui, con decorrenza 1° ottobre 1968, i loro posti e le rispettive sedi di titolarità furono ritenuti vacanti e disponibili giusta ordinanza ministeriale e relativi decreti provveditoriali.

A detti insegnanti venne affidato l'insegnamento della cultura generale presso le scuole di polizia. Tale attività viene tuttora svolta.

La legge 11 giugno 1974, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 dell'8 luglio 1974), all'articolo 5, così recita:

« Le scuole di polizia dovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnico-giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e dei doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità ed alla capacità di iniziativa individuale.

Gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro dell'interno secondo l'ordine di una gradua-

toria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento che il Ministero dell'interno prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere tecnico-professionale possono essere ammessi anche magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno presenterà una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle scuole e sui risultati conseguiti ».

In verità, in sede di approvazione della legge 11 giugno 1974, n. 253, non è stata segnalata la situazione degli insegnanti elementari di ruolo, distaccati presso le scuole di polizia e, quindi, il problema della loro sistemazione giuridica non è stato affrontato. Lo stesso problema presenta due aspetti, che vanno considerati per ragioni di giustizia: il primo è relativo alla particolare posizione di fuori ruolo dei predetti insegnanti; il secondo riguarda gli innegabili diritti quesiti durante l'ultradecennale periodo di servizio svolto dagli stessi.

Alla involontaria omissione vuol provvedere il disegno di legge, che si propone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data della entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.

Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro dell'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo precedente, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.